

STATUTO

ABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA ARCIVESCOVADO
17

Numero REA: SS - 203132

Codice fiscale: 02768600906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.65321/36393 DI REPERTORIO		
Società Cooperativa sociale		
Statuto		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 - Costituzione e denominazione		
È costituita, con sede nel comune di SASSARI la Società coope-		
rativa sociale denominata "ABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-		
LE A R.L."		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-		
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
Art. 2 - Durata		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-		
sere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 - Scopo mutualistico		
La cooperativa sociale opera senza finalità lucrati-		
ve e persegue l'interesse generale della comunità		

alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 della **L. 381/91 lettera a)**.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa opera nei seguenti settori:

- gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di assistenza educativa a minori, adolescenti, anziani, portatori di handicap e disabili in generale;

	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria	
	a carattere domiciliare oppure realizzata entro cen-	
	tri di servizio appositamente allestiti, o messi a	
	disposizione di enti pubblici o privati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone	
	anziane autosufficienti e non, residenze sanitarie	
	assistenziali nonchè servizi integrati per residenze	
	protette;	
	- gestione di servizi e di centri di riabilitazione	
	per minori, anziani, portatori di handicap fisici e	
	mentali e soggetti con vari tipi di disagio e disa-	
	bilità;	
	- gestione di centri diurni e altre strutture con	
	carattere ludico-animativo (centri di aggregazione	
	sociale, ludoteche, laboratori culturali, etc.) e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vi-	
	ta di tutto un determinato territorio o specifica-	
	mente dedicate a minori, adolescenti, anziani, por-	
	tatori di handicap o disabili in generale; nonchè	
	può gestire altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura e il turismo sociale;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e ria-	
	bilitazione effettuati tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture di acco-	
	glienza;	

5 di 38

6 di 38

7 di 38

gli operatori nei servizi socio-assistenziali in genere, organizzazione di convegni e congressi, viaggi d'istruzione, corsi di specializzazione e riqualificazione e ogni altra analoga attività inerente al raggiungimento dei suddetti scopi finanziati sia da enti pubblici che da privati o autofinanziati dagli stessi soci della cooperativa;

- permettere l'integrazione nel sistema sociale e l'accesso al mercato del lavoro a soggetti considerati deboli (minoranze, soggetti in condizioni di svantaggio socio-economico, portatori di handicap);

- organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, portatori di handicap fisici e mentali, extracomunitari, ex tossicodipendenti e alcolisti e di tutti quei soggetti in situazioni di difficoltà;

- collaborare con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati per promuovere, realizzare e gestire indagini conoscitive sui bisogni sociali del territorio;

- collaborare con le pubbliche amministrazioni ed enti privati per la realizzazione dei piani socio-assistenziali, di corsi di formazione professionale per docenti, educatori, personale paramedico e per tutti coloro che operano o intendono operare

9 di 38

	vizi-socio assistenziali e farsi promotrice dello sviluppo	
	della cooperazione sociale in ambito locale, regionale e na-	
	zionale; la cooperativa si propone di partecipare ad appal-	
	ti, stipulare convenzioni e stabilire rapporti di collabo-	
	razione con Comuni, Comprensori, Regione, A.s.l., enti pub-	
	blici e privati, sia per scopi rieducativi e socializzati,	
	sia per gestire attività di tempo libero e complementari.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche rea-	
	li.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	

gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme
modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-
pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente
alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quel-
lo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel ter-
mine massimo di un anno, trascorso il quale la società si
scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
ti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un
compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente
ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci in prova;
- soci sovventori.

	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 6 - Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aven-	
	ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano ma-	
	turare una capacità professionale nei settori di cui	
	all’oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-	
	razione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana. In considerazione	

della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, comunque per un periodo non superiore a cinque anni, viene	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in	
	misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed	
	ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite,	
	sempre in misura corrispondente a detta partecipazione	
	all'attività mutualistica.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo	
	amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti	
	dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	il mancato raggiungimento dei requisiti obbligatorio/formativi	

per essere ammessi come soci ordinari, così come determinati

nella delibera di ammissione;

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-

nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-

ne o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non supe-

riore a cinque anni, il socio appartenente alla categoria spe-

ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia

stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso

a godere dei diritti dei soci ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-

ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei

soci cooperatori.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	

carla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottati dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella deliberazione di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci. Il valore nominale
della singola quota è di Euro 25,00. Il valore complessivo
delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore
ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore
delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statu-
to ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere
ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto

dello scioglimento della Società.

Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge n. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
	i soci non cooperatori.
	Art. 26 - Ristorni
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
	mediante una o più delle seguenti forme:
	- erogazione diretta;
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
	- emissione di quote di sovvenzione.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	TITOLO VI
	ORGANI SOCIALI
	Art. 27 - Organi sociali
	Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei sindaci, il Revisore dei conti, se nominati.

Art. 28 - Convocazione Assemblea Soci

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.

o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante l'affissione da esporre nella sede della Cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;

- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e sui voti spettanti secondo

	i conferimenti;	
	- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio sindacale o del Revisore dei Conti;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-	
	nistratori, ai Sindaci o al Revisore,	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sin-	
	daci o del Revisore;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-	
	zione.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 25.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario o, in seguito a	
	domanda scritta, su richiesta di soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, sia persona fisica che giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 1	
	(uno) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 34 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a	
	5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina	
	di volta in volta il numero.	

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-

stratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza o

mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento e, nei casi urgenti, a mezzo tele-

gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi

ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta di intende

approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-

siede la seduta.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata

dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti

dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti

costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-

masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per

la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal

Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Collegio sindacale - Revisore

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se

	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del se-	
	guente articolo il controllo contabile può essere esercitato	
	da un revisore contabile iscritto nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C..

Il Revisore incaricato del controllo contabile:

verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 41 - Conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione

della Camera di commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. D. Lgs. n. 5/2003.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 - Regolamenti	
	L’Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con	
	le maggioranze previste dal precedente art. 30.	
	Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la “disciplina delle società cooperative”, a norma	
	dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO LAURA PITZALIS	
	F.TO MARIA LUNA PITZALIS	
	F.TO PIRAS ROBERTA	

37 di 38

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.